

CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA

Via Volterra, 7 - Cecina (LI) P.IVA 00470520487

Tel 0586.620509 fax 0586.621326 e-mail reception@campingboccadicecina.it - Siti: www.campingboccadicecina.it e www.cfft.it

CONTRATTO FORFAIT INVERNALE

Il CCFT, in persona del legale rappresentante pro-tempore Samantha Corsi, ed il Campeggiatore _____ C.F. _____, residente a _____ in Via/Piazza _____ (e-mail _____), pec _____),

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1) Il Campeggiatore chiede al CCFT, che, quale proprietario, acconsente, di usufruire dell'assegnazione e permanenza temporanea nella piazzola n. _____ del Campeggio Bocca di Cecina per il periodo dal 01/10/2025 al 31/03/2026 con facoltà di ivi soggiornarvi e pernottarvi alle condizioni indicate nel presente contratto e nei regolamenti vigenti all'interno della struttura, che il Cliente dichiara di ben conoscere ed accettare espressamente avendoli già consultati.

Art. 2) Quanto sopra viene concesso dietro corrispettivo della somma di € 375 (per piazzola in campo storico o pineta) o € 440 (per piazzola in area nuova). La somma indicata verrà corrisposta al momento della sottoscrizione del presente contratto ed il pagamento dovrà essere effettuato per cassa al Camping Bocca di Cecina o a mezzo c/c postale n. 14334502, oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Campeggio Club Firenze e Toscana - IBAN IT27H0846170690000011000850.

Art. 3) La tariffa forfettaria comprende:

- l'assegnazione della piazzola prescelta; la presenza di n. 2 persone non nominative (sia Soci che non Soci); l'accesso di un'autovettura. In caso di prestazioni non inserite nel contratto di forfait, si applicheranno le tariffe vigenti che il Campeggiatore dichiara di ben conoscere ed accettare.

Art. 4) A chi campeggia nel periodo invernale è consentito installare:

Zona Campo Storico e Pineta:

- a) - n. 1 caravan o Casa Mobile collocata a cm. 60 dal confine della piazzola (siepi).
- b) - n. 1 cucinotto in tela o in legno di colore naturale o altra struttura omologata CE (massimo 4 mq); se non in tela, dovrà essere mobile, dotato di ruote, costituente corpo a parte non ancorato a caravan, case mobili e pedane, né collegato e ancorato a terra con scarichi di alcun tipo, di misura non superiore a m.2(1) x 2(1) x 2,50 da terra(h);
- c) - n. 1 antiporta o verandino in tela di massimo 6 mq.
- d) - n. 1 telo protettivo (escluso Case Mobili) sostenuto da propria paleria con una distanza in altezza dal caravan non superiore di 70 cm.
Il telo di copertura dovrà essere sostenuto da propria paleria, non impegnando in alcun caso gli ancoraggi perimetrali della piazzola (pali, alberi o siepi)
- e) - n. 1 tappeto di materiale che permetta la traspirazione del terreno (massimo 10 mq.) o in alternativa una pedana rialzata (h min. da terra cm 30 e profondità massima m. 2,5) mobile e dotata di ruote, costituente corpo a parte non collegato o ancorato a caravan e case mobili.
- f) - n. 1 carrello. Sono considerati carrelli tutte quelle strutture costituite da una piattaforma munita di ruote, idonee al traino, di tipo standard o approvate dalla Direzione nel rispetto del decoro e della sicurezza. Piattaforme rialzate e poste su sostegni non ruotati, specialmente se di grandi dimensioni non sono assimilabili a carrelli e dovranno essere rimosse.
- g) - n. 2 bombole di gas da 10 lt. ciascuna. Le bombole non dovranno in nessun caso essere ancorate agli alberi ma ricoverate all'interno del cucinotto che dovrà essere dotato di regolamentare presa d'aria di sicurezza. In nessun caso le bombole dovranno essere lasciate collegate all'impianto cucina.
È vietato lasciare intorno alle roulotte, case mobili o terrazze, paratie chiuse che non consentano l'ispezione dell'area sottostante.

In caso di assenza prolungata e comunque superiore a 10 giorni, i cavi elettrici dovranno essere riavvolti e comunque staccati dall'alimentazione (colonnina elettrica). In nessun caso i cavi elettrici potranno essere stesi sulle siepi o tesi fra le piante. Il personale del Campeggio rimuoverà senza ulteriore comunicazione tutti quei cavi che non rispondano a queste indicazioni.

Nessuna responsabilità potrà essere in tali casi imputata al Campeggio per danni conseguenti all'interruzione dell'energia elettrica.

Zona Area Nuova:

- a) - n. 1 caravan o Casa Mobile collocata a cm. 60 dal confine della piazzola (siepi).
- b) - n. 1 cucinotto in tela o in legno di colore naturale o altra struttura omologata CE (massimo 4 mq); se non in tela, dovrà essere mobile, dotato di ruote, costituente corpo a parte non ancorato a caravan, case mobili e pedane, né collegato e ancorato a terra con scarichi di alcun tipo, di misura non superiore a m.2(1) x 2(1) x 2,50 da terra(h);
- c) - n. 1 antiporta o verandino in tela di massimo 6 mq.
- d) - n. 1 telo protettivo (escluso Case Mobili) sostenuto da propria paleria con una distanza in altezza dal caravan non superiore di 70 cm.

Il telo di copertura dovrà essere sostenuto da propria paleria, non impegnando in alcun caso gli ancoraggi perimetrali della piazzola (pali, alberi o siepi)

e) - n. 1 tappeto di materiale che permetta la traspirazione del terreno (massimo 10 mq.) o in alternativa una pedana rialzata (h min. da terra cm 30 e profondità massima m. 2,5) mobile e dotata di ruote, costituente corpo a parte non collegato o ancorato a caravan e case mobili.

f) - n. 1 carrello. Sono considerati carrelli tutte quelle strutture costituite da una piattaforma munita di ruote, idonee al traino, di tipo standard o approvate dalla Direzione nel rispetto del decoro e della sicurezza. Piattaforme rialzate e poste su sostegni non ruotati, specialmente se di grandi dimensioni non sono assimilabili a carrelli e dovranno essere rimosse.

g) - n. 2 bombole di gas da 10 lt. ciascuna. Le bombole non dovranno in nessun caso essere ancorate agli alberi ma ricoverate all'interno del cucinotto che dovrà essere dotato di regolamentare presa d'aria di sicurezza. In nessun caso le bombole dovranno essere lasciate collegate all'impianto cucina.

È vietato lasciare intorno alle roulotte, case mobili o terrazze, paratie chiuse che non consentano l'ispezione dell'area sottostante.

In caso di assenza prolungata e comunque superiore a 10 giorni, i cavi elettrici dovranno essere riavvolti e comunque staccati dall'alimentazione (colonnina elettrica). In nessun caso i cavi elettrici potranno essere stesi sulle siepi o tesi fra le piante. Il personale del Campeggio rimuoverà senza ulteriore comunicazione tutti quei cavi che non rispondano a queste indicazioni.

Nessuna responsabilità potrà essere in tali casi imputata al Campeggio per danni conseguenti all'interruzione dell'energia elettrica.

Art. 5) È vietato lasciare qualsiasi altro oggetto o attrezzatura sulla superficie libera della piazzola. Ogni oggetto trovato al di fuori di dette strutture sarà rimosso a cura del personale del Campeggio senza ulteriore comunicazione. È vietato fissare o legare teli o quant'altro agli alberi e alle piante. È vietato depositare al di sotto o a ridosso di cucinotti, caravan, case mobili, pedane e verande qualunque tipo di materiale. Diversamente da quanto sopra e citato negli articoli precedenti, a suo insindacabile giudizio, la Direzione rimuoverà quanto non consentito conferendolo in un'area di stoccaggio non vigilata e addebitando al trasgressore la tariffa oraria per manodopera. Il Campeggio non sarà in alcun caso responsabile per ammanchi o deterioramenti a carico di oggetti e attrezzature rimosse dalla Piazzole in violazione delle norme vigenti all'interno del Campeggio.

Art. 6) Il Campeggio nella stagione invernale potrà effettuare la chiusura, così come consentito dalla legge.

Art. 7) La piazzola scelta non è vincolante e può essere cambiata in qualsiasi momento dalla Direzione per particolari e motivate esigenze. Il Campeggiatore rilascia fin d'ora l'autorizzazione allo spostamento di ogni attrezzatura liberando il C.C.F.T. da ogni responsabilità.

Art. 8) Come previsto dall'art. 109 T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza è fatto obbligo a tutti i campeggiatori indistintamente di segnalare tramite registrazione l'ingresso e l'uscita dal campeggio. La non osservanza costituisce la violazione del Regolamento di Pubblica Sicurezza e degli artt. 614, 624, 633 e 637 del Codice penale.

Art. 9) Se, per causa imputabile al Campeggio Club Firenze e Toscana, la prestazione diviene impossibile, quest'ultimo dovrà restituire al Cliente soltanto il corrispettivo già pagato per i servizi non prestati. Nel caso in cui la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al CCFT, il Campeggiatore dovrà corrispondere l'intero prezzo pattuito e non avrà diritto ad alcun rimborso.

Art. 10) Tale contratto non è rinnovabile tacitamente né per comportamento concludente ma solo in forma scritta.

Art. 11) Allo scadere del contratto, il Campeggiatore dovrà lasciare la piazzola libera e vacua da cose e/o persone. In caso di mancato rilascio, lo stesso sarà tenuto a corrispondere, oltre alla tariffa piazzola vigente, una penale di € 5 per ogni giorno di illegittima occupazione. Inoltre, il CCFT potrà liberare la piazzola a cura e spese del Campeggiatore che, sin d'ora, rilascia l'autorizzazione alla rimozione.

Art. 12) Il sottoscritto dichiara di sollevare da qualsiasi responsabilità per danni in genere, furti o ammanchi al veicolo e agli oggetti in esso contenuti, il Campeggio Club Firenze e Toscana e dichiara di accettare tutte le norme del sopra scritto regolamento e di aver preso visione e di accettare il regolamento interno del campeggio.

Art. 13) La Direzione si riserva, in caso di specifiche necessità, di consentire deroghe al presente regolamento a suo insindacabile giudizio.

Si allega il consenso al trattamento dei dati personali che costituisce parte integrante del presente contratto.

Cecina, _____

Campeggio Club Firenze e Toscana

Il Campeggiatore

Ai sensi degli articoli 1341-1342 c.c. il Campeggiatore dichiara di accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13.

Campeggio Club Firenze e Toscana

Il Campeggiatore